



COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA
PROVINCIA DI AGRIGENTO



Via Vittorio Emanuele, 33
Tel. 0922/975911 – Fax 0922/971697

Cod. fisc. 80004280840
Part. iva 02146780842

DETERMINAZIONE SINDACALE N.RO 04 DEL 04 MAR 2024

Oggetto:	PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI OTTICO - AUTORIZZAZIONI RILASCIABILI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI OTTICO.
----------	---

PREMESSO CHE:

- le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di ottico sono rilasciate ai sensi dell'art. 1 della L.R. 9 luglio 2004, n.12, all'oggetto "Disciplina dell'esercizio dell'attività di ottico e modifica alla legge regionale 22 febbraio 1999, n. 28", modificando di fatto l'art. 12, comma 4, del D.P.R.S. 1° giugno 1995, n. 64, ha stabilito in 8.000 abitanti il rapporto popolazione residente/esercizi di ottica ed in non meno di trecento metri la distanza fra un esercizio ed un altro;
- l'art.1 della L.R. 9 luglio 2004 n.12 al comma 2) e 3) così riporta: "2. *Qualora sussistano comprovate esigenze territoriali, l'autorità comunale competente provvede al rilascio della relativa autorizzazione o al trasferimento di una autorizzazione esistente, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, dopo avere acquisito il parere obbligatorio della commissione provinciale presso la camera di commercio di cui all'Art. 8 del regolamento di esecuzione dell'Art. 71 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, emanato con decreto presidenziale 1° giugno 1995, n. 64. 3. Nei comuni in cui la popolazione residente non supera gli ottomila abitanti l'autorità comunale competente può comunque rilasciare, senza il parere della commissione di cui al comma 2, fino ad un massimo di due autorizzazioni. Sono fatte salve le istanze istruite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.*"
- il rilascio di un siffatto provvedimento, tuttavia previsto dalla citata normativa regionale, trova giustificazione oggettiva nel fatto che il Comune nel periodo estivo ospita un numero di abitanti di gran lunga superiore a quelli residenti, pari ad almeno il doppio;
- l'art. 11, comma 1, lett. e), del D.lgs. 59/2010, introduce il divieto di limitare le attività economiche su valutazioni di natura economica, " e) *l'applicazione caso per caso di una verifica di natura economica che subordina il rilascio del titolo autorizzatorio alla prova dell'esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato, o alla valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi dell'attività o alla valutazione dell'adeguatezza dell'attività rispetto agli obiettivi di programmazione economica stabiliti; tale divieto non concerne i requisiti di programmazione che non perseguono obiettivi economici, ma che sono dettati da motivi imperativi d'interesse generale;*"

VISTA la sentenza del 26/09/2013 con la quale la Corte di Giustizia Europea, interpellata dal CGA Sicilia, in relazione alla restrizione operata dalla normativa regionale alla libertà di stabilimento enunciata all'art. 49 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) pubblicato sulla G.U. Unione Europea n. 83 - Sez. Comunicazioni e informazioni del 30/03/2010, ha affermato che: "L'articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa regionale, come quella oggetto del procedimento principale, che pone limiti al rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi di ottica, prevedendo che:

- in ciascuna zona geografica può essere aperto, in linea di principio, un solo esercizio di ottica per ogni fascia di popolazione di 8 000 residenti, e ogni nuovo esercizio di ottica deve rispettare, in linea di principio, una distanza minima di 300 metri rispetto agli esercizi di ottica preesistenti, purché le autorità competenti si avvalgano delle facoltà offerte dalla normativa di cui trattasi in maniera adeguata, rispettando criteri trasparenti e oggettivi, al fine di realizzare in modo coerente e sistematico le finalità perseguite da detta normativa, attinenti alla tutela della salute nell'intero territorio di cui trattasi, circostanza che sarà compito del giudice nazionale accertare.";

PRESO ATTO che il pronunciamento della Corte di Giustizia Europea si fonda sul principio che risponde al motivo imperativo di interesse generale di tutelare la salute umana, il mantenimento di una disciplina interna, nella fattispecie l'art. 1 della L.R. n. 12/2004, che subordini l'insediamento degli esercizi di ottica sul territorio di uno Stato membro a limiti di densità demografica e di distanza tra gli esercizi;

VISTA la sentenza definitiva n. 651 del 01/12/2014 con la quale il CGA ha stabilito che la legge regionale Sicilia n. 12/2004, che regola le autorizzazioni per l'attività di ottica/oftalmica, è in vigore, dopo aver preso atto del pronunciamento della Corte di Giustizia Europea nella causa 539/11;

VISTA la circolare n. 2 del 9 aprile 2015 della Regione Siciliana - Assessorato delle Attività Produttive, con la quale si dà conferma della applicabilità in Sicilia delle disposizioni di cui all'art. 71 della L.R. 25/93 e della L.R. n. 12/2004, richiamando le conclusioni cui sono giunti sia la Corte di Giustizia Europea che il CGA per la regione Sicilia, evidenziando, in particolare, che limitazioni alla libertà di stabilimento possono essere giustificate dall'obiettivo generale attinente alla tutela della salute pubblica;

PRESO ATTO, da quanto sopra, che la legge regionale che regolamenta l'attività di ottico in Sicilia è valida e vigente a tutti gli effetti;

DATO ATTO che, attualmente, la legge regionale n. 12/2004 prevede il rilascio di un'autorizzazione di ottica per ogni fascia di ottomila abitanti, salvo comprovate esigenze territoriali, con distanza fra esercizi non inferiore a 300 metri, salvo quanto previsto dai commi 2) e 3) per i comuni con popolazione inferiore ad 8.000 abitanti;

ATTESO che:

- la popolazione residente in questo Comune, come risulta dall'ultima rilevazione effettuata dall'Ufficio Anagrafe del 3/3/2021 è pari a 6578;
- in questo Comune, ad oggi, è stata rilasciata n. 1 autorizzazione di ottica;
- la consistenza numerica e la dislocazione territoriale delle autorizzazioni di ottica complessivamente finora rilasciate, corrisponde alla pianificazione operata nel rispetto della normativa vigente;
- tenendo conto della popolazione residente al 28/02/2022 e del parametro stabilito dalla legge di un esercizio ogni 8.000 abitanti, numero tuttavia ridotto per i comuni con popolazione inferiore, esistono i margini per prevedere il rilascio di una ulteriore autorizzazione;

RITENUTO:

- che la consistenza e dislocazione dell'unica autorizzazione di ottica finora rilasciata, serve un bacino di utenza che nel periodo estivo aumenta in modo considerevole, non rispettando in tal modo sia i limiti imposti dalla normativa regionale che il principio della concorrenza a tutela degli interessi dei consumatori, sanciti dalla normativa regionale, dall'art. 41 della Costituzione e dalla normativa europea;

- di procedere, al rilascio di una ulteriore autorizzazione all'esercizio di ottico, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale ed europea;

RILEVATO che la tutela della salute pubblica è materia attinente alle competenze del Sindaco;

VISTI:

- il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 1° giugno 1995, n. 64;
- la Legge Regionale 9 luglio 2004, n. 12;
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 all'oggetto: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", la L.R. 23 dicembre 2000, n. 30, all'oggetto: "Nonne sull'ordinamento degli enti locali" e la L.R. 26 agosto 1992, n. 7, come modificata con L.R. 1° settembre 1993, n. 26/93, relativamente alle attribuzioni del Sindaco,

DETERMINA

quanto segue:

- 1) Per quanto esposto in premessa, dare atto che nel Comune di Lampedusa e Linosa la consistenza numerica e la dislocazione territoriale delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di ottico di cui al D.P.R.S. 1/6/95 n. 64 ed alla L.R. 9/7/2004 complessivamente rilasciate, nel rispetto della pianificazione prevista dalle normative citate, consentirebbe il rilascio di una ulteriore autorizzazione;
- 2) In dettaglio le autorizzazioni rilasciabili sono così individuate:
 - n. 2 all'interno del centro abitato;
- 3) Il suddetto contingente è comprensivo delle autorizzazioni in esercizio. Per la determinazione delle eventuali disponibilità, bisogna, quindi, tenere conto, di volta in volta, degli esercizi di ottico in attività e di quelli cessati;
- 4) Attribuire al Servizio SUAP/Attività Produttive le funzioni relative alla istruttoria ed alla chiusura del procedimento relativo alle pratiche di rilascio delle predette autorizzazioni;
- 5) Rimandare alla normativa regionale e nazionale in materia il rispetto degli altri criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di ottico.



IL SINDACO
Dott. Salvatore Martello